

JOBS ACT: INCOSTITUZIONALE IL CRITERIO DI CALCOLO DELL'INDENNIZZO IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTO

La decisione della Corte Costituzionale fa seguito a una vertenza promossa dalla CGIL

Nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 (il provvedimento del Jobs Act che ha introdotto il c.d. contratto a tutele crescenti), nella parte che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato.

Si tratta di una importante vittoria contro il Jobs Act, che trae origine da una vertenza promossa dalla CGIL.



IL CONTESTO, L'ANTEFATTO

Come noto, il c.d. **Jobs Act** ha stabilito, in caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, l'**eliminazione pressoché totale del diritto a essere reintegrati** nel posto di lavoro e un **sistema di indennizzi economici dagli importi irrisori** (in particolare per coloro che hanno una ridotta anzianità aziendale), pari a **2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità**¹.

In seguito a una **vertenza promossa dalla CGIL** in relazione al licenziamento di una lavoratrice (licenziamento per cui il giudice ha dichiarato l'**infondatezza delle ragioni addotte dal datore di lavoro**), lo stesso giudice ha sollevato la "**questione di legittimità costituzionale**", individuando i punti fondamentali per i quali valutava la norma **in contrasto con molti principi sanciti dalla Costituzione**, così come sostenuto anche dalla CGIL.

In particolare, secondo l'ordinanza del Tribunale, la norma contrasta con "**l'art. 4² e l'art. 35³ della Costituzione, in quanto al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso**", realizzando "**quasi un ripristino di fatto della libertà assoluta di licenziamento**".

Il risultato è infatti il **venir meno della funzione di deterrenza nei confronti dei "licenziamenti facili"**: un datore di lavoro che intendesse disfarsi di un lavoratore senza fondate motivazioni sarà in grado di quantificare preventivamente quanto potrà venirgli a costare licenziare **ingiustamente** quel lavoratore, perché al giudice è stata sottratta non solo la possibilità di disporre il reintegro, ma anche quella di stabilire l'entità del risarcimento (commisurandola per esempio alla gravità dell'abuso commesso e del danno subito).

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La decisione della Corte Costituzionale conferma la **illegittimità** di questo sistema, sancendo che "**La previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione**".

Quanto stabilito dalla Corte è un segnale importante per la tutela della dignità dei lavoratori: si realizzano le condizioni per riaprire una discussione più complessiva sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo, per le quali, per la CGIL, è fondamentale il ripristino e l'allargamento della tutela dell'articolo 18.

¹ Le soglie min e max sono state recentemente elevate dal c.d. Decreto Dignità (in precedenza erano pari rispettivamente a 4 e 24 mensilità).

² «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (...).»

³ «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (...).»